



MARINA MILITARE
COMANDO SUPPORTO LOGISTICO CAGLIARI

e-mail: marisuplog.ca@postacert.difesa.it
marisuplog.ca@marina.difesa.it

Prot. 0013806

data 10 3 OTT. 2018

p.d.c: C.F. MOLINAS 070.60425 (63) 728

Allegati n. 1

Al: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA
protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it

e, p.c.: **MARISTAT Roma**
maristat@postacert.difesa.it
MARICOMLOG Napoli
maricomlog@postacert.difesa.it
MARINA NORD La Spezia
marina.nord@postacert.difesa.it
MARISEZGENIO Cagliari
marisezgenio.cagliari@postacert.difesa.it
NUCLEO DEMANIO la Maddalena
demanio.lmd@postacert.difesa.it

Argomento: La Maddalena (SS) – Punto di Atterraggio Occasionale della Marina Militare – Accordo di collaborazione.

1. In esito alle comunicazioni già intercorse tra codesta AREUS e questo MARICAGLIARI, in merito alla possibilità di couso del Punto di Atterraggio Occasionale (PAO) della Marina Militare, sito presso il sedime demaniale di La Maddalena, si comunica che lo Stato Maggiore Marina ha avviato un iter che coinvolge le competenti articolazioni della Difesa, al termine del quale si potrà sottoscrivere un accordo per il couso del sedime in parola.
2. Allo scopo, tuttavia, di contestualizzare le attività già in corso in un quadro di reciproca tutela, si propone di addivenire ad un accordo di collaborazione, secondo lo schema allegato, così come previsto dalla legislazione in vigore (Lg 241/90 art. 15).

Si rimane in attesa di un cortese riscontro

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(CV Mirco MARCHINI)
documento firmato digitalmente

LA MADDALENA - AREA OPERATIVA MARISARDEGNA

PUNTO DI ATTERRAGGIO OCCASIONALE

SCHEDA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA'

La presente sintetica scheda ha lo scopo di descrivere le modalità che regolano e facilitano l'utilizzo in sicurezza della piazzola di atterraggio della Marina sita a La Maddalena. Ogniqualvolta si effettua una missione di elisoccorso bisogna supportare la stessa con un coordinamento preventivo che consenta lo svolgimento in sicurezza di tutte le operazioni, comprendenti l'accesso/uscita dei veicoli nel/dal sedime del PAO, l'attuazione delle predisposizioni necessarie alle operazioni di volo (accensione dell'illuminazione notturna, eventuale coinvolgimento assetti diversi).

In pratica la sequenza delle azioni da seguire prevede:

1. L'Ente che ha necessità di usare la piazzola elicotteri attivi la stessa contattando telefonicamente la Sala Situazione Operativa di MARICAGLIARI (**070 60425713, ovvero 07060425665**), tassativamente, e con anticipo sul decollo dall'elicottero da Olbia, comunicando i seguenti dati:
 - **orario di previsto arrivo;**
 - **tipo e nominativo dell'elicottero;**
 - **numero di pax a bordo distinti tra trasportati ed equipaggio.**
2. Ricevuta la comunicazione, MARICAGLIARI provvederà ad allertare MARIFARI La Maddalena (Comandante e/o Corpo di Guardia), MARISCUOLA La Maddalena (Ispezione Base), COMPAMARE La Maddalena (Sala Operativa) per approntare piazzola, luci (quando necessarie) ed apertura cancelli.



LA MADDALENA - AREA OPERATIVA MARISARDEGNA

PUNTO DI ATTERRAGGIO OCCASIONALE

SCHEMA TECNICA

NOME DELL'AREA	PUNTO DI ATTERRAGGIO OCCASIONALE LA MADDALENA AREA OPERATIVA MARISARDEGNA
CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO *	LOW FLYING CHART – EUROPE SHEET 3 (F3) – ITALY
MAD DATUM *	WGS 84
UNITÀ DI MISURA *	METRI (S.I.)
GRID REFs ESTREMITÀ *	N 41°12'52" – E 009°25'44"
ORIENTAMENTO ASSE *	360°/180°
NUMERO/DIMENSIONI DEI LANDING SITES*	1 x SIZE 4
METODO DI APPROCCIO *	1
SUPERFICIE DELLA ZAE *	CEMENTO
APPROCCIO*	DIREZIONE NORD
USCITA *	DIREZIONE NORD
ANGOLO DI AVVICINAMENTO *	4°
OSTACOLI NELLA DIREZIONE DI AVVICINAMENTO *	FABBRICATO A NE
AUSILI PER LA NAVIGAZIONE *	NESSUNO
ILLUMINAZIONE DIURNA/NOTTURNA *	NON PRESENTE
INGRESSO/USCITE DI VEICOLI *	N/A
ATTIVAZIONE	ATTRAVERSO MARISUPLOG CAGLIARI TEL. 07060425713 FAX 07060425384
NOTE *	NESSUNA PREDISPOSIZIONE ANTINCENDIO NESSUNA CAPACITÀ DI RIFORNIMENTO
INGRESSO PER I VEICOLI	CORPO DI GUARDIA MARIFARI VIA AMM. MAGNAGHI

* DATI DESUNTI DA HELLSREP 015



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

LA MARINA MILITARE ITALIANA

E

L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA DELLA SARDEGNA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Marina Militare Italiana (nel seguito denominata "M.M."), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), rappresentata dal Comando Supporto Logistico M.M. di Cagliari, con sede in Cagliari alla Piazza Marinai d'Italia n. 1, nella persona del Comandante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Sardegna (nel seguito denominata "AREUS"), con sede legale in Nuoro alla Via Luigi Oggiano n. 25, rappresentata dal dott. Giorgio Lenzotti, (M.M. e AREUS nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti");

VISTI:

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- il D.lgs. n. 66/2010 "Codice dell'Ordinamento Militare", ed in particolare l'art. 92, comma 1 e comma 2 lettera b);
- il D.P.R. n. 90/2010 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- il D.lgs. n. 81/2008 concernente le disposizioni "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la Legge Regionale n. 23/2014, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);
- il D.M. n. 258 del 19/12/2012, "Regolamento recante attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari";
- il D.M. del 01/02/2006, "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio";
- la Circolare dell'ENAC APT-36 del 30/10/2013, "Avio-Idro-Elisuperfici: gestione e autorizzazione";

- il Regolamento dell'ENAC del 22/12/2016 (Edizione n. 1), "Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS";
- il Regolamento 965/2012, SPA.HEMS. 125, "Performance requirements for HEMS operations";
- la Circolare della P.C.M. recante la disciplina della "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex art. 15 della legge 241 del 1990 (foglio prot. n. UBR 0006598 del 9 marzo 2010";
- il Regolamento UE N. 2016/679 "Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- la Legge. n. 124/2007 e il DPCM 22.07.2011, così come integrato dal DPCM n. 3 in data 2/12/2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2015, n. 5: Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva";
- la Circolare n. 1 della PCM-ANS 1-1/2011 – "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate";
- la Circolare n. 1 della PCM-ANS 4-1/2011 – "Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale";
- il D.I. n. 162/2012, "Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze Armate, compresa l'arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10", riporta, nell'Allegato 6, dell'articolo 2, comma 1, lettera b), gli stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi tutelati in ambito interforze" e s.m.i.;
- la pubblicazione SMM I20/UEU "Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare" che contempla – nell'allegato alla Direttiva – specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la Direttiva SMD – L – 027 che regola gli aspetti amministrativi legati all'Istituto della c.d. "permuta", alla quale eventuali oneri del presente Accordo o di Atti da esso discendenti saranno soggetti e per i quali è comunque prevista la preventiva autorizzazione dello SMD;
- la Direttiva dello SMM recante "Istruzioni Applicative Generali per l'Attuazione delle

PREMESSO CHE:

- la Marina Militare dispone, presso il sedime adiacente l'ex Arsenale M.M. di La Maddalena, in area demaniale in uso alla Forza Armata, di un Punto di Atterraggio Occasionale (PAO) utilizzabile per l'atterraggio di elicotteri (scheda allegata), ubicato in area perimetrata e provvista di un servizio di guardia (piantone all'ingresso) permanentemente attivo;
- la ^{posizione} del PAO ed il suo utilizzo per l'attività di elisoccorso sono concepite in prospettiva di vedere l'inserimento del sedime nel sistema di protezione civile giusta Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”
- la Regione Autonoma della Sardegna ha adottato un piano di emergenza per l'elisoccorso, attraverso il quale si intende raggiungere capillarmente i centri minori, per il trasporto sanitario verso i centri ospedalieri di riferimento;
- la Regione Autonoma della Sardegna, in considerazione della particolare configurazione orografica e marittima del territorio, deve garantire interventi con personale qualificato anche in aree nelle quali i transiti con mezzo convenzionale (autovetture o traghetti) sono condizionati in modo decisivo dai tempi di percorrenza e dalle condizioni meteo-marine;
- l'Azienda Tutela della Salute della Regione Autonoma della Sardegna è deputata alla gestione dell'emergenza sanitaria su tutto il territorio regionale, attivando, se del caso, anche il servizio di elisoccorso;
- l'Azienda Tutela della Salute della Regione Autonoma della Sardegna in data 14/04/2017 (foglio prot. 1470/4AB) ha richiesto alla Marina Militare di poter utilizzare il Punto di Atterraggio Occasionale della Marina Militare di La Maddalena;

CONSIDERATO CHE:

- tra i compiti di concorso attribuiti alle Forze Armate, secondo quanto previsto dall'art. 92 commi 1 e 2 lettera b) del D.lgs. n. 66/2010, rientra quello di favorire l'assistenza, il sostegno e il soccorso alla popolazione civile che si trova in stato di necessità, nonché di fornire a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione il proprio apporto nei campi della pubblica utilità, attraverso il contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della

vita umana in terra e in mare;

- l'utilizzazione del predetto Punto di Atterraggio Occasionale consente di rendere più efficaci le funzioni di salvaguardia/soccorso della vita umana nel territorio di La Maddalena, ottimizzando le tempistiche di trasporto sanitario in emergenza;
- rientra nel perseguimento dell'interesse pubblico assicurare la massima efficacia ed efficienza dell'azione di soccorso negli interventi di emergenza prestata ai cittadini nell'ambito del Comune di La Maddalena;
- costituisce, inoltre, interesse comune delle Parti il mantenimento del Punto di Atterraggio Occasionale in ottime condizioni di efficienza;
- l'utilizzo del sedime demaniale in oggetto per l'attività di elisoccorso non comporta la corresponsione di alcun canone, trattandosi di attività saltuaria e non programmabile e comunque riferita ad attività riguardante di pubblico interesse;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Impegni della Marina Militare)

La Marina Militare autorizza l'AREUS e l'affidatario del servizio di elisoccorso all'utilizzo del PAO di La Maddalena, sito all'interno del sedime demaniale denominato "Area operativa MARISARDEGNA", collocata nel Comune di La Maddalena, esclusivamente per le finalità legate all'elisoccorso; nelle condizioni infrastrutturali in cui si trova attualmente (scheda allegata).

Art. 3

(Impegni della Regione Autonoma della Sardegna e dell'affidatario del servizio)

1. L'AREUS si impegna ad utilizzare il PAO, per il tramite dell'affidatario del servizio, al solo scopo di garantire l'intervento del servizio di elisoccorso 118 nel territorio del Comune di La Maddalena. L'AREUS attesta, inoltre, di avere preso visione del PAO nello stato in cui si trova, ritenendolo idoneo all'atterraggio ed al decollo di elicottero.

2. L'AREUS si impegna a verificare, attraverso l'affidatario del servizio in parola, che il PAO della Marina Militare sia rispondente al Regolamento 965/2012, SPA.HEMS. 125 *Performance requirements for HEMS operations*, in particolare alla AMC1 SPA.HEMS. 125 (b) (4) *Performance requirements for HEMS Operations* e utilizzabile anche in attività notturna.
3. L'AREUS si impegna in ogni caso ad adeguare, a proprio carico, le infrastrutture di cui si tratta, secondo le eventuali prescrizioni dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
4. L'AREUS si impegna affinché gli interventi per la realizzazione di sistemi/predisposizioni a corredo del PAO, eventualmente richiesti/ritenuti necessari dall'affidatario del servizio, siano preventivamente approvati dallo Stato Maggiore Marina, senza oneri a carico dell'Amministrazione Difesa.
5. L'AREUS è consapevole che tutte le operazioni di volo e di movimentazione al suolo sono svolte in assenza dei Servizi per la Navigazione Aerea e sotto l'esclusiva responsabilità del pilota comandante dell'aeromobile. È altresì consapevole che non sono assicurati i servizi di emergenza a terra e che l'area di atterraggio non è illuminata. Si impegna a comunicare preventivamente tali circostanze all'affidatario del servizio.
6. L'AREUS si impegna a garantire che tutti i piloti impiegati dall'affidatario del servizio per l'attività di elisoccorso, oltre a essere in possesso di brevetto di volo e di abilitazione sugli aeromobili ad ala rotante impiegati, abbiano una consolidata esperienza di volo e siano addestrati ad operare anche in una situazione ambientale critica.
7. L'AREUS si impegna ad osservare e a fare osservare all'affidatario del servizio le disposizioni della Marina Militare che regolamentano l'ingresso nel sedime in oggetto ed il suo utilizzo. Resta in ogni caso fermo che l'attuazione del presente accordo non potrà incidere sull'assolvimento dei compiti istituzionali della Marina Militare, che hanno carattere di priorità e di preminenza.

Art. 4

(lavorazioni ed apporti)

Le lavorazioni e gli apporti necessari verranno posti in essere prima dell'inizio all'utilizzo del PAO in oggetto. Tali attività dovranno essere poste in essere sotto il controllo della marina militare.

Art. 4

(Accordi discendenti)

Le attività oggetto del presente accordo verranno puntualmente dettagliate in successivi accordi discendenti. L'eventuale attività di natura permutativa discendente verrà posta in essere secondo quanto previsto dalla vigente normativa in maniera di contratti pubblici ed evidenza pubblica.

Art. 5

(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di annullare o ridurre i rischi dovuti alla contemporanea presenza di più attività all'interno del sedime demaniale, la Marina Militare e l'AREUS concordano sulla necessità di un coordinamento preventivo per disciplinare l'ordinato e sicuro svolgimento delle stesse. Tale coordinamento dovrà essere partecipato all'affidatario del servizio a cura dell'AREUS.
2. A seguito di una valutazione congiunta e documentata dei rischi, svolta con apposita riunione di coordinamento, il Comandante della Marina Militare responsabile dell'area e l'AREUS, attraverso l'affidatario del servizio, elaborano un unico documento di coordinamento per i rischi interferenziali conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e dall'art. 256 del D.P.R. n. 90/2010. Tale documento dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale interessato dalle attività ivi contemplate, in modo da fornire allo stesso le necessarie conoscenze sui rischi specifici dell'attività, assicurando la relativa formazione e informazione.
3. L'accesso alle aree e impianti della Marina Militare da parte di personale dell'altra Parte (ivi compreso l'affidatario del servizio) incaricato delle attività di elisoccorso è soggetto alle normative attinenti alla tutela della salute e alla sicurezza del personale nei luoghi di lavoro ed alle restrizioni di dettaglio stabilite dal Comando della Marina Militare per le aree e gli impianti siti sul sedime demaniale.
4. L'attivazione del PAO da parte dell'AREUS, ovvero dell'affidatario del servizio di elisoccorso, avverrà attraverso specifica comunicazione da inviare alla Sala Situazione Operativa del Comando Supporto Logistico M.M. di Cagliari (recapiti in allegato), la quale dovrà confermare il proprio nulla osta, dopo aver attivato gli elementi di organizzazione della Marina Militare coinvolti. Sarà poi cura dell'affidatario del servizio effettuare la ricognizione e la preparazione del PAO per l'atterraggio in sicurezza dell'elicottero.

Art. 6

(Attività mediatica)

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione.
2. A tal fine le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7

(Copertura assicurativa ed esonero da responsabilità)

1. L'AREUS esonera la Marina Militare da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni occorsi al proprio personale dipendente o alle proprie cose, nonché alle persone trasportate e alle loro cose, derivanti dall'espletamento del servizio di volo sanitario d'emergenza e dal trasporto in ambulanza all'interno del sedime demaniale. Si impegna a fare accettare quanto sopra anche all'affidatario del servizio.
2. L'AREUS esonera, altresì, la Marina Militare da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni cagionati, in esecuzione delle suindicate attività e di ogni altra attività derivante dal presente accordo, nei confronti del personale militare e civile e nei confronti di personale estraneo alla Difesa presente a qualsiasi titolo nel sedime demaniale, ovvero nei confronti delle cose di questi e nei confronti dei beni mobili e immobili appartenenti all'Amministrazione Difesa. Si impegna a fare accettare quanto sopra anche all'affidatario del servizio.
3. Resta in capo all'AREUS l'obbligo di risarcire l'A.D. per eventuali danni causati a personale, materiali e strutture impiegati nel sedime demaniale, in esecuzione delle attività correlate col servizio di elisoccorso.

Art. 8

(Riservatezza)

1. L'AREUS si impegna a rispettare, e a far rispettare dall'affidatario del servizio, tutte le prescrizioni contemplate in materia di segreto d'ufficio, con particolare riferimento al D.P.R. n. 3/1957 ed alla Legge n. 241/1990, e in materia di segreto di Stato, con particolare riferimento alla Legge n. 124/2007 e al D.P.C.M. 22/07/2011 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate".

2. L'AREUS si impegna inoltre a far rispettare al personale che farà ingresso nel sedime demaniale, ivi compreso quello dell'affidatario del servizio di elisoccorso, la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché del GDPR Reg. UE 2016/679.

Art. 10

(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

1. In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
2. È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma.

Art. 11

(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.

Il Referente dell'Accordo per la M.M. è individuato nel Comandante del _____
pro tempore.

Il Referente dell'Accordo per l'AREUS è individuato nella persona del

Art. 12

(Durata e recesso)

Il presente Accordo avrà una durata pari ad anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, prorogabile per un periodo di un ulteriore anno previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 30 giorni prima della data di scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

Art. 13

(Modifiche all'Accordo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse, ferma restando per la M.M. la necessità della preventiva autorizzazione da parte dello Stato Maggiore Marina.

Art. 14

(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 15

(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 16

(Oneri finanziari e Costi)

Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza ai sensi degli articoli 2 e 3, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni. Eventuali accordi attuativi discendenti

non previsti dovranno rispettare i medesimi criteri e potranno essere regolati anche attraverso il ricorso all'istituto giuridico della permuta, ai sensi della normativa vigente nonché previo interessamento di Difesa Servizi S.p.a. qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 17

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 18

(Firma)

Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, 2018

Per la M.M.

Per l'AREUS

